



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA E I COMUNI DI MESSINA, ALI', SAN MARCO D'ALUNZIO, OLIVERI, LIBRIZZI, CASTROREALE, SANTA LUCIA DEL MELA, MOTTA CAMASTRA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.1 – “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO”

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativo al progetto “_____” (ME___) costituita dagli interventi previsti nel comune di _____, CUP _____:

tra

la **Città Metropolitana di Messina**, con sede a Messina, Palazzo dei Leoni - Corso Cavour, 87 - 98122, C.F. 80002760835, rappresentata dal Sindaco Metropolitan dott. Federico Basile (soggetto attuatore);

e

il **Comune di** _____, con sede a _____, via _____ rappresentato dal Sindaco _____ (soggetto attuatore esterno);

di seguito definite le “Parti”;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 e trasmesso alla Commissione Europea;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 di valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR e corrispondenti traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) individuati e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021 relativo alle Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n.138;

- il decreto legge 21 settembre 2019, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n.132, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 – Serie Generale, ed in particolare l’art. 5 recante “*Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;
- il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 492 del 29 novembre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione per il PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- in particolare l’art 3, comma 1, lettera gggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.63 del 10 marzo 2020 recante “*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare:
 - il target M2C4-19, in scadenza al T4 2022: “Piantare almeno 1650000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")”;
 - il target M2C4-20, in scadenza al T4 2024: “Piantare almeno 6 600 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")”;
- la Strategia dell’Unione europea per la biodiversità al 2030 (COM, 2020) la quale indica la necessità di una maggiore integrazione delle infrastrutture verdi e della natura nelle città;
- la Strategia dell’Unione europea per le foreste al 2030 (COM 2021/572);
- la Strategia dell’Unione europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (COM, 2021/82 *final*);
- il Piano d’azione dell’Unione europea “*Zero Pollution for air water and soil*” (COM 2021/400 *final*)
- la Strategia dell’Unione europea per la protezione del suolo al 2030 (COM 2021/699 *final*);
- la Strategia Nazionale per il Verde Urbano;

Visti altresì:

- il Piano di riforestazione urbana ed extraurbana (decreto Mite n. 493/2021 del 30 novembre 2021);
- il dec. lgs. 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2020, in attuazione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

Considerato:

- che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
- le procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014, n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 e n. 2020/2299, avviate sulla cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5 per il PM10 e per gli ossidi di azoto;
- che il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro Paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell’ambito del programma *Next generation Eu* e presenta un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all’attuazione del piano e, in parte, alla modernizzazione del Paese;

- che tra le sei Missioni in cui il PNRR raggruppa i progetti di riforma e di investimento spicca la Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” che discende direttamente dallo “*European Green Deal*” e dal doppio obiettivo dell’Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;
- che tra le 4 Componenti della suddetta Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”, la Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” è finalizzata alla sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici con interventi di prevenzione e di ripristino, salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità con interventi di forestazione urbana ed un complesso di azioni per rendere il Paese più resiliente ai cambiamenti climatici, proteggendo la natura e la biodiversità;
- che nella suddetta Componente 4 è prevista la Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell’aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” e, in essa, l’Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” che, in linea con le strategie nazionali e comunitarie, prevede azioni su larga scala rivolte alle 14 Città metropolitane, sempre più esposte a problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la realizzazione di boschi urbani e periurbani, con la messa a dimora di almeno 1,65 milioni alberi entro il T4-2022 e 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 su una superficie di 6.600 ettari, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro;
- che nella scheda progetto PNRR del suddetto Investimento 3.1 presentata dal Ministero della transizione ecologica è previsto che soggetti attuatori siano le Città metropolitane, le quali cureranno la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla base di un Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;
- le faq ministeriali pubblicate in data 18.05.2022, e in particolare la faq 7.1 che chiarisce che “... *al fine di regolare i rapporti e gli obblighi anche inerenti il monitoraggio e la rendicontazione, la Città Metropolitana potrà fare ricorso a convenzioni con i Comuni, i quali sono qualificabili in termini di soggetto attuatore esterno. (...); resta comunque in capo alla Città metropolitana la responsabilità della presentazione dei progetti, della loro attuazione e della loro rendicontazione finale nei rapporti con il MiTE*”;

Visti:

- il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 di approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” che costituisce il traguardo (*milestone*) al 31 dicembre 2021 previsto per l’Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- VISTA la circolare DiPNRR n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante, “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;

Premesso che:

- l’obiettivo principale degli interventi di forestazione consiste nella messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il T4 – 2022 (1.000 alberi per ettaro), individuando le specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare “l’albero giusto nel posto giusto in termini ecologici, biogeografici, eco regionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana;
- il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE), in data 30/03/2022, ha pubblicato l’ “Avviso pubblico per la presentazione di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città metropolitane da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;

- con Decreto Sindacale n. 87 del 29/04/2022 la Città metropolitana di Messina ha pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Messina, per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano";
- a seguito del suddetto Avviso sono pervenute n. 10 proposte di intervento rispondenti ai requisiti fissati dal citato Avviso del MITE del 30/03/2022;

Considerato che:

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della MISURA 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.1 – "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" e la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati a interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana, l'individuazione delle Amministrazioni centrali in qualità di titolari di Intervento, corrispondente alla Città metropolitana di Messina quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'Investimento;
- l'Amministrazione centrale titolare di Intervento ha eseguito l'istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali;
- il MITE, con Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022 ha approvato l'elenco degli 8 progetti ammessi a finanziamento per l'annualità 2022, oggetto della presente Convenzione;
- tali progetti vengono ammessi al finanziamento coi seguenti importi:

ME01	MESSINA	1.750.000,00 €
ME02	ALI'	1.750.000,00 €
ME03	SAN MARCO D'ALUNZIO	2.185.000,00 €
ME04	OLIVERI	1.630.000,00 €
ME05	LIBRIZZI	2.140.300,00 €
ME06	CASTROREALE	2.398.183,20 €
ME07	SANTA LUCIA DEL MELA	2.184.682,93 €
ME08	MOTTA CAMASTRA (Comune capofila)	1.824.800,00 €

- per effetto di quanto sopra la presente Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina, soggetto proponente del finanziamento e i Comuni di Messina, Ali, San Marco D'alunzio, Oliveri, Librizzi, Castoreale, Santa Lucia del Mela, Motta Camastra al fine di disciplinare le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità;
- con Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitan n. 83 del 22.04.2022 viene nominato l'arch. Roberto Siracusano, Dirigente Reggente della V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito della "Presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del PNRR – Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano";

- è interesse della Città Metropolitana di Messina e dei Comuni di Messina, Ali, San Marco D'alunzio, Oliveri, Librizzi, Castoreale, Santa Lucia del Mela, Motta Camastra addivenire ad un'intesa ai fini della corretta realizzazione degli interventi di forestazione e, conseguentemente, il presente schema di convenzione è volto a disciplinare gli impegni reciproci e le attività necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nella scheda progettuale e successive attività di manutenzione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- a tal fine, è stata elaborata la presente convenzione, che le parti riconoscono conforme alla loro volontà e ai loro rispettivi interessi;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(DEFINIZIONE E DISCIPLINA APPLICABILE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le parti contraenti;
2. In particolare, ai fini della Convenzione, si intende per soggetto attuatore la Città Metropolitana di Messina e per soggetto attuatore esterno il Comune di _____, ente proprietario delle aree su cui verranno realizzati gli interventi di forestazione;
3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata sulla base di quanto stabilito dall'Avviso Pubblico del 30/03/2022 emanato dal MITE, dal Piano nazionale di Forestazione Urbana, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, nonché dalle faq pubblicate dal Ministero in data 18/05/2022 e dalle risposte ai quesiti ANCI giusta nota del MITE prot. 74168 del 14/06/2022;
4. Si allega alla presente convenzione la Scheda progettuale, della proposta di progetto denominata “_____” (ME___), Allegato 5 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento di riforestazione nelle Città metropolitane del 30/03/2022 – PNRR Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.

Articolo 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città Metropolitana di Messina, in qualità di soggetto attuatore e il Comune di _____ in qualità di soggetto attuatore esterno, per la realizzazione del Progetto “_____” (ME___), approvato con Decreto Direttoriale del MITE n.198 del 19/08/2022, finalizzato a:

- a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;

- b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
- c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
- d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
- e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

mediante la messa a dimora di n. _____ piante ed attività connesse, su una superficie di _____ ettari, nella disponibilità del soggetto attuatore esterno, come meglio illustrati nella scheda progettuale approvata.

Articolo 3

(TERMINI DI ATTUAZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La validità della presente Convenzione è subordinata alla sua sottoscrizione da parte della Città Metropolitana di Messina (soggetto attuatore) e del Comune di _____ (soggetto attuatore esterno).
2. La presente Convenzione resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziario-contabili previste per la realizzazione degli interventi, comprese le attività legate alle cure colturali, alla sostituzione delle fallanze ed al monitoraggio per un periodo di 5 anni dopo la messa a dimora.
3. La messa a dimora del materiale forestale di propagazione deve concludersi entro il 10/12/2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f) dell'Avviso MITE del 30/03/2022.

In mancanza di piante o altro materiale forestale di propagazione (postime) sarà possibile prevedere una prima fase di messa a dimora di semi in vivaio ed un successivo trapianto in situ, acquisendo relativa certificazione di provenienza per i semi delle specie previste in progetto. In funzione della germinabilità e di altri parametri che descrivono la qualità dei semi delle singole specie, i semi saranno messi a dimora in vivaio in numero tale da garantire la crescita del numero di piantine previste nel progetto. Perché tale azione determini il raggiungimento del target M2C4-19 del 10/12/2022 è necessario che il Direttore dei Lavori certifichi e collaudi tale azione evidenziando la relazione tra semi posti a germinare e crescere in vivaio e l'area del progetto, che dovrà poi ospitare le piantine una volta raggiunta la dimensione ottimale per la messa a dimora in situ. Tale servizio di gestione vivaistica dovrà garantire la sostituzione delle fallanze, ossia l'obbligo di assicurare l'idoneità del postime al momento della messa a dimora nelle aree di progetto.

Il Programma di forestazione contempla due differenti modalità di collaudo: il primo collaudo riguarda la messa a dimora del postime in situ; il secondo tipo di collaudo, stante l'impossibilità oggettiva di mettere a dimora il postime in situ, contempla la possibilità di prevedere, per le unità rimanenti, una prima fase di messa a dimora di semi in vivaio ed un successivo trapianto in situ; entrambi i due collaudi concorrono al raggiungimento del target M2C4-19 del 10/12/2022. Il primo tipo di collaudo, sarà operato dal Direttore dei Lavori, avverrà in accordo con la legislazione nazionale, cioè in Italia, con il cd. Nuovo Codice dei contratti pubblici

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, sì che possa essere garantita la terzietà del certificatore. Anche nel caso del secondo, residuale, tipo di collaudo, il materiale di propagazione, certificato, piantato in vivaio dovrà essere oggetto di collaudo da parte del Direttore dei Lavori ai fini del conteggio delle unità da ammettere al calcolo per il conseguimento del target M4C2-19 ed in coerenza con il meccanismo di verifica degli Operational Arrangements previsto per il predetto target in quanto per ogni target PNRR è richiesta la “list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location”;

Articolo 4

(OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE)

1. La Città metropolitana di Messina svolge tutti i controlli necessari ai fini della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, secondo la tempistica definita nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi presentato nella Scheda progettuale; in particolare, devono essere verificati: l’avvio dei lavori, gli stati di avanzamento, la conclusione dei lavori, collaudi oltre al controllo della corretta esecuzione dell’intervento rispetto ai piani manutentivi quinquennali, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate;
2. La Città metropolitana di Messina darà immediata notizia al MiTE di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento dell’intervento di forestazione;
3. La Città metropolitana di Messina, avendo ottenuto un finanziamento in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi, resta comunque responsabile e referente unico del Progetto di “_____” (ME__) nei confronti del MiTE e si impegna a:
 - fornire attività di supporto e coordinamento al soggetto attuatore esterno nell’iter di approvazione ed attuazione dell’intervento;
 - ottemperare agli impegni assunti nei confronti del MiTE per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e di spesa;
 - comunicare al soggetto attuatore esterno le decisioni, l’accettazione delle eventuali modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione pervenuta dal MITE;

Articolo 5

(OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO)

1. Il comune di _____, in qualità di soggetto attuatore esterno, collabora con il soggetto attuatore in quanto coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest’ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti del MiTE e si impegna a:
 - comunicare tempestivamente al soggetto attuatore il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi oggetto della presente Convenzione;

- trasmettere al soggetto attuatore, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento corredato di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari all'approvazione dello stesso.
- trasmettere preventivamente lo schema del bando di gara per l'affidamento dei lavori o lettera di invito, nel caso di procedure semplificate (affidamento diretto o procedura negoziata senza bando) al soggetto attuatore che provvederà al controllo e alla verifica della rispondenza e della conformità degli schemi alla normativa di riferimento ed a tutte le disposizioni fissate nella presente Convenzione; lo schema di cui sopra dovrà prevedere l'obbligo per la ditta appaltatrice di stipulare in favore del soggetto attuatore idonea polizza fideiussoria a garanzia del periodo di manutenzione programmato, di importo pari a quanto previsto nel progetto esecutivo per le attività di cui al Piano di Manutenzione. L'importo di tale polizza verrà progressivamente svincolato allo scadere di ogni anno, a seguito di attestazione da parte del soggetto attuatore esterno di regolare esecuzione del servizio e successiva istanza di quest'ultimo al soggetto attuatore, che verifica lo stato dell'impianto; in caso di inerzia o inadempimento da parte della ditta appaltatrice o del soggetto attuatore esterno, il soggetto attuatore provvede all'escussione della polizza provvedendo ad effettuare sostitutivamente gli interventi manutentivi;
- realizzare gli interventi previsti nel territorio di competenza, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento in materia urbanistica, paesaggistica e del Codice degli Appalti;
- fornire al soggetto attuatore qualsiasi informazione, documentazione e collaborazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione ed uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite dal soggetto attuatore medesimo; al fine di consentire il rispetto delle modalità di rendicontazione in capo al soggetto attuatore, il soggetto attuatore esterno dovrà procedere all'aggiornamento del sistema di monitoraggio e fornire le relazioni periodiche di monitoraggio, comprensive di tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, entro il giorno 8 di ogni mese al fine di garantire l'aggiornamento su piattaforma REGIS;
- fornire al soggetto attuatore, in caso di contestazione e di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova ed a rimuovere le violazioni stesse;
- restituire, in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal soggetto attuatore;

2. Il soggetto attuatore esterno dell'intervento, si impegna inoltre a:

- individuare gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e forniture in conformità al decreto legislativo n. 50/2016 tramite procedure ad evidenza pubblica;
- dare avvio ai lavori ed informarne tempestivamente il soggetto attuatore;
- presentare gli stati di avanzamento dei lavori corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica;

- presentare il certificato di collaudo (o atto sostitutivo previsto dalla vigente normativa) delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al D.Lgs. n. 386/2003;

art. 6

(ULTERIORI OBBLIGHI DELLE PARTI)

- I. Il soggetto attuatore ed il soggetto attuatore esterno si impegnano inoltre a:
- a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - c) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - d) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
 - e) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e all'art. 9, punto 4, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
 - f) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

- g) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - h) rispettare l'obbligo di richiesta di un codice unico di progetto (CUP) e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
 - i) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - j) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - k) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - l) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - m) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;
 - n) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
 - o) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
2. il soggetto attuatore, con il supporto del soggetto attuatore esterno provvede a:
- a) inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso ed atti conseguenti;
 - b) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
 - c) comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - d) adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), ovvero il sistema informatico utilizzato

dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;

- e) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
- f) rispettare quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target associati all'Investimento oggetto del presente Avviso e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- h) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

Articolo 7

(IMPORTO DELLA CONVENZIONE)

I. Per l'attività di progettazione, la realizzazione dell'intervento di " _____ " (ME __) e le attività di manutenzione quinquennale è previsto un importo complessivo pari ad Euro _____,

Articolo 8

(MODALITA' DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI)

1. Per la modalità di gestione degli interventi si richiama l'art. 12 dell'Avviso Pubblico comma 1 e 2 che stabilisce che la gestione dei progetti di finanziamento è regolata dalle norme di attuazione del PNRR e da ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Articolo 9

(MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI)

1. Ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico del 30/03/2022 – MiTE si specifica che il finanziamento viene erogato alla Città Metropolitana secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'11/10/2021 sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

In particolare:

- a. un'anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore del 10 per cento previsto, in casi eccezionali debitamente motivati. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, la Città metropolitana deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
 - b. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento, compresa l'anticipazione, del 90 per cento del costo dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalla Città metropolitana a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - c. una quota a saldo pari al 10 per cento del costo dell'intervento, sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi obiettivi (target M2C4-19).
2. Per quanto non riportato al comma 1 valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e finanze dell'11 ottobre 2021;

Articolo 10

(EVENTUALI SUCCESSIVE VARIAZIONI DEL PROGETTO)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, non sono possibili modifiche al progetto ammesso a finanziamento, fatti salvi i soli casi di forza maggiore. Eventuali richieste di modifica, corredate da idonea documentazione dimostrativa, devono essere tempestivamente sottoposte al Ministero della transizione ecologica ai fini dell'approvazione.
2. Il soggetto attuatore si riserva comunque la facoltà di non riconoscere spese relative a variazioni del progetto non autorizzate.

Articolo 11

(REVOCA DEL FINANZIAMENTO)

1. Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale in caso di mancato rispetto degli impegni previsti dalla presente convenzione e nei seguenti casi:
 - a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione presentata non sanata entro il termine fissato con espressa richiesta;
 - b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione degli interventi presentato nella Scheda progettuale;
 - c) mancato rispetto del principio DNSH.
2. Il MiTE si riserva comunque di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui la Città metropolitana incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti;
3. In caso di revoca il soggetto attuatore esterno non avrà nulla a pretendere dal soggetto attuatore Città Metropolitana di Messina.

Articolo 12

(MODALITA' DI MONITORAGGIO)

1. Il soggetto attuatore esterno si obbliga a comunicare tutte le informazioni necessarie a porre in essere qualsiasi attività necessaria per consentire al soggetto attuatore la verifica, anche attraverso sopralluoghi in campo, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello Stato di avanzamento del Progetto e del corretto utilizzo dei finanziamenti;
2. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, etc...) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.

Articolo 13

(VERIFICHE ED ATTIVITA' AUSILIARIE)

1. La Città Metropolitana di Messina, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al Progetto dell'intervento assegnatario del finanziamento, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Esamina, inoltre, eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta ed eventuali proposte di rimodulazione dell'intervento.
2. Al fine di consentire le predette verifiche, il soggetto attuatore esterno si impegna a garantire:
 - a. l'audizione del Referente (RUP) del procedimento dell'intervento per verificare le procedure predisposte per realizzare l'intervento, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici;
 - b. il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate.

3. Il soggetto attuatore esterno deve consentire alla Città Metropolitana di Messina la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento delle attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
4. Tali verifiche non sollevano comunque il soggetto attuatore esterno dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Articolo 14

(RENDICONTAZIONE DI RISULTATO E DELLE SPESE)

1. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare al MiTE la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui ai precedenti articoli, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto.
2. Al fine di consentire il rispetto delle modalità di rendicontazione in capo al soggetto attuatore, il soggetto attuatore esterno dovrà procedere all'aggiornamento del sistema di monitoraggio e fornire le relazioni periodiche di monitoraggio, comprensive di tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, entro il giorno 8 di ogni mese al fine di garantire l'aggiornamento su piattaforma REGIS;

Articolo 15

(SPESE)

Eventuali spese ed oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto attuatore esterno.

Articolo 16

(COMUNICAZIONI)

Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzo della Città Metropolitana di Messina: protocollo@pec.prov.me.it
Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione sono considerate conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 17

(TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 18

(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Messina.

Articolo 19

(SOTTOSCRIZIONE)

La presente Convenzione è redatta in forma scritta, in unico originale informatico, ed è sottoscritto dalle Parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Messina, li _____

Per la Città Metropolitana di Messina

Dott. Federico Basile (n.q. di Sindaco Metropolitano)

(firmato digitalmente)

Per il Comune di _____

_____ (n.q. di Sindaco)

(firmato digitalmente)